

DICHIARAZIONI

Modello 770/2019: correzione errori e compilazione quadro ST

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il termine ultimo di presentazione del **modello 770**, da parte dei sostituti di imposta, rimane **fissato al 31 ottobre 2019** nonostante la proroga del **termine di presentazione delle dichiarazioni** dei redditi al 30 novembre 2019.

Nel modello 770 occorre indicare i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate sui **compensi o somme corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018**. Pertanto, ordinariamente si fa riferimento alle ritenute d'acconto versate dal mese di febbraio 2018 al mese di gennaio 2019.

Nel caso di **mancato versamento** di ritenute d'acconto è possibile **regolarizzare l'operazione** entro i termini di presentazione del modello 770, ricorrendo al ravvedimento operoso. La sanzione ordinaria per ritardato od omesso versamento è quella prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), **pari al 30% dell'importo** della ritenuta. Per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a novanta giorni**, la sanzione è ridotta alla metà (pari quindi al 15%).

La regolarizzazione avviene ad opera dell'[articolo 13 D.Lgs 472/1997](#), con il **versamento di una sanzione ridotta** pari:

- a 1/10 del 15% della ritenuta, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni dalla data di scadenza**;
- a 1/9 del 15% della ritenuta, se il pagamento del tributo avviene **entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza**;
- a 1/8 del 30% (pari al 3,75%), se il pagamento avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta relativa all'anno** nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/7 del 30% se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione **relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

In caso di **ravvedimento operoso** eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, occorre indicare gli elementi nel **quadro ST del modello 770/2019**: **nell'importo versato di casella 7**, va esposto il valore di quanto indicato nell'importo a debito della delega di pagamento F24, comprensivo degli **interessi calcolati al tasso legale** per i giorni di ritardo, esposti poi separatamente nel **rigo 8**, barrando **la casella 9**. La **sanzione invece non deve essere riportata nel 770**.

Gli **interessi** sono pari a 5,63 euro ($1.000 \text{ euro} \times 257 \text{ giorni di ritardo} \times 0,8 \text{ tasso interesse legale} / 36.500$) e **vanno versati con lo stesso codice tributo della ritenuta** (1040), come da [risoluzione AdE 109/E/2007](#). La **sanzione** nel nostro caso è pari al 3,75% della ritenuta, da versare con il **codice 8906**.

SEZIONE ERARIO										
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1040	12	2018	1.005,63					
		8906	12	2018	37,50					
codice ufficio	codice atto									
				TOTALE	A	1.043.13 B			+/- SALDO (A-B)	
									1.043.13	

CODICE FISCALE[illegible]

QUADRO ST

2019
Agenzia
Entrate

**Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale,
e imposte sostitutive**

Mod. N.

11

Sezione I

od omissioni cui consegua un **maggior debito d'imposta** e fatta salva l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'applicazione del **ravvedimento operoso**.

